

COMUNE DI FRUGAROLO

(Provincia di Alessandria)

DETERMINA del Segretario Comunale

N.7/S/18

OGGETTO: SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DI CUI ALL'ART. 23 CCNL 14.09.2000. ANNO 2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Frugarolo, nonché il provvedimento del Sindaco in data 23.05.2015;

RILEVATO che il Servizio di Pronta Reperibilità di cui all'art. 23 CCNL 14.09.2000 costituisce un servizio essenziale del Comune di Frugarolo, istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili, nell'interesse della collettività e a salvaguardia della pubblica incolumità, del patrimonio comunale, nonché per il regolare funzionamento dei Servizi Comunali di Stato Civile;

RILEVATO che:

Anche durante le ferie, il dipendente che fruisce della indennità di pronta reperibilità deve essere disponibile al rientro per urgenti necessità, come ipotizzato dall'art.18, comma 11, del CCNL del 6.7.1995 parere Aran RAL 1760; Conformemente allo spirito dell'istituto (comportante l'obbligo del dipendente di restare a disposizione del datore di lavoro ed eventualmente di fornire la propria prestazione lavorativa, ove necessario), qualunque dipendente può essere collocato in reperibilità, purché al di fuori dell'orario di lavoro (in tal senso l' art. 23, comma 4, del CCNL del 14.9.2000, espressamente dispone: "l'indennità di reperibilità ... non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato") - parere Aran RAL 1743; Va precisato che le risorse per il finanziamento dell'indennità di reperibilità, di cui all'art. 23 del CCNL del 14.9.2000, devono essere rinvenute in quelle generali, già disponibili, destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, come espressamente disposto dall'art. 17, comma 2, lett. d) del medesimo CCNL dell'1.4.1999 – parere Aran RAL 1238; la mancanza del contratto integrativo impedisce l'erogazione dei trattamenti economici accessori. Infatti, si deve ricordare che il legislatore (art.2, comma 3, e art.45, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001) ha demandato esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale e, nei limiti da questa stabiliti, alla contrattazione integrativa la determinazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni nonché i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione degli stessi; si tratta di una precisa riserva di contrattazione. Pertanto, se manca l'intervento determinante e preventivo della contrattazione integrativa nella individuazione dei soggetti destinatari, delle condizioni e delle modalità specifiche di erogazione delle diverse voci del trattamento economico accessorio, nell'ambito di quelle individuate dall'art.17 del CCNL dell'1.4.1999, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie effettivamente disponibili e quantificate nel rispetto dei vigenti vincoli legali e contrattuali, non può procedersi all'effettiva erogazione dei compensi di cui si tratta al personale interessato. Con particolare riferimento ai compensi accessori da voi richiamati, si ritiene utile anche specificare che: a) spetta al singolo ente, nella sua veste di datore di lavoro che organizza e disciplina lo svolgimento delle attività produttive, ogni decisione circa l'individuazione delle aree di pronto intervento, l'istituzione ed le modalità operative del servizio di pronta reperibilità, sulla base di una autonoma ed adeguata valutazione delle proprie esigenze organizzative (art. 23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000). Pertanto, tale decisione non forma oggetto di contrattazione integrativa. L'intervento della contrattazione integrativa non attiene al profilo regolativo (l'istituto, sotto il profilo contenutistico non è in alcun modo oggetto di contrattazione integrativa), ma solo a quello del relativo finanziamento;b) l'art.37 del CCNL del 14.9.2000, ai fini dell'applicazione dell'istituto, demanda espressamente alla contrattazione decentrata integrativa il compito determinante dell'individuazione delle prestazioni lavorative che, in relazione alle loro caratteristiche contenutistiche, danno titolo alla corresponsione dell'indennità di rischio, nell'ambito, evidentemente, delle risorse (stabili o variabili) che a tale specifica finalità le parti negoziali ritengono opportuno destinare. Quindi, come sopra anticipato, la mancanza di tale preventiva

Visto il Preliminare del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo predisposto dalla Delegazione di parte Pubblica di questo Comune e quella di parte Sindacale relativo all'anno 2017, sottoscritto in data 11.12.2017, in base al quale è stato previsto di attribuire il servizio di pronta disponibilità a n. 6 unità di personale, di cui nn. 3 operatori del servizio tecnico manutentivo addetti alla manutenzione del patrimonio comunale, per un ammontare complessivo di € 2.082,42 lorde/A nn. 3 impiegati amministrativi per attività connesse ai servizi demografici ed elettorali, per un ammontare complessivo pari ad €. 960,00 lorde/A;

Rilevato che la Delegazione di Parte Pubblica nella contrattazione in argomento si è attenuta alle linee di indirizzo formulate da questa Amministrazione Comunale approvate con Deliberazione G.C. n. 10 in data 31.03.2012 e il Fondo in oggetto è stato quantificato nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, nonché dei vincoli normativi attualmente vigenti in materia di contenimento delle spese di personale;

Rilevato che il fondo complessivo, comprensivo della quota fissa e variabile dello stesso, previsto dall'art.15 CCNL del 1 Aprile 1999, destinato a finanziare le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l'anno 2017, così come quantificato, in applicazione dei criteri sopra indicati, tra la Delegazione di Parte Pubblica e quella Sindacale nel sopracitato Preliminare di Accordo Collettivo Decentrato, ammonta a complessivi € 28.655,64;

Dato atto che il sottoscritto segretario comunale è stato assunto dal Comune di Frugarolo in data 01.01.2017, quindi, in relazione all'anno 2017, ritiene giusto, coerente ed opportuno confermare il precedente sistema di valutazione del personale, unitamente alle indennità già stabilite ed approvate nel corso dell'esercizio 2016;

Rilevato che il summenzionato Preliminare del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo afferente l'anno 2017 è stato regolarmente inviato al Revisore dei Conti e formalmente approvato con Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n.15/2018 in data 19/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, autorizzando contestualmente la Delegazione di Parte Pubblica alla sottoscrizione dello stesso;

RITENUTO, conseguentemente, la necessità di liquidare ai summenzionati dipendenti l'indennità spettante per il servizio di pronta reperibilità alle condizioni e limiti previsti dall'art. 23 CCNL 14.09.2000 e del richiamato Preliminare del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo afferente l'anno 2017:

VISTO l'art. 97 comma 4° lett. d) e art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1.Di attribuire, per le ragioni esposte nella parte motiva che qui si intendono integralmente riportate, ed a valere sul Fondo per la CCDI dell'anno 2017, l'indennità spettante per il servizio di pronta reperibilità alle condizioni e limiti previsti dall'art. 23 CCNL 14.09.2000 e come indicato nel CCDI di Frugarolo, ai seguenti dipendenti non titolari di posizione organizzativa:

Uffici amministrativi

Personale cat. Prof. C2 €. 320,00 lorde annue. Personale cat. Prof. B7 €. 320,00 lorde annue Personale cat. Prof. B6 €. 320,00 lorde annue

Operatori del servizio tecnico manutentivo Personale Cat. Prof. B7 € 694,14 lorde annue Personale Cat. Prof. B6 € 694,14 lorde annue Personale Cat. Prof. B6 € 694,14 lorde annue 2. Di impegnare all'uopo la somma annua di €. 3.042,42 oltre oneri riflessi ed Irap e di imputare la stessa al Tit. 1° - Missioni - 01.02-1.01 e 08.01-1.01 del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2018 conto residui.

Frugarolo, li 19/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Stefano Valerii

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art.153, comma 5, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.).

Si attesta che l'impegno di spesa pari a €. 3.042,42 oltre oneri riflessi ed Irap da assumere con il presente provvedimento al Tit. 1° - Missioni - 01.02-1.01 e 08.01-1.01 del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2018 conto residui ha la necessaria copertura finanziaria. ha garantita la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Rag. Annamaria PERFUMO

Frugarolo, li 19/03/2018

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

| Il presente provvedimento | viene pubblicato per | estratto, in elenco, all'Albo Pretorio del Comune |
|-------------------------------|----------------------|---|
| per 15 gg. dal 21.03.18 | al 05.04.2018 | |
| Frugarolo, lì 21/03/2018 | | |
| | | IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Stefano Valerii |
| | | |
| | | |
| | | |
| COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. | | |
| Frugarolo, lì | | |
| | | IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Stefano Valerii |
| | | |
| | | |